

Bruxelles, 15 giugno 2026
(OR. en)

10639/26

ENT 155
MI 651
IND 422
COMPET 783
TRANS 427
SAN 488
ENV 750
DELECT 102

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 9 giugno 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2026) 3151 final

Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 9.6.2026 che modifica il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei moltiplicatori di durabilità per i gas inquinanti emessi dai veicoli pesanti delle categorie M3, N2 e N3

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3151 final.

All.: C(2026) 3151 final



Bruxelles, 9.6.2026
C(2026) 3151 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.6.2026

che modifica il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei moltiplicatori di durabilità per i gas inquinanti emessi dai veicoli pesanti delle categorie M₃, N₂ e N₃

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2024/1257 per tenere conto dei più recenti progressi tecnici sulla base dei dati raccolti nell'ambito delle prove relative alle emissioni allo scarico dei veicoli delle categorie N₂, M₃ e N₃ e di una relazione sulla durabilità dei veicoli pesanti presentata al Parlamento europeo e al Consiglio¹.

Tale relazione propone moltiplicatori di durabilità per i veicoli pesanti Euro 7 sulla base di una relazione tecnica² che analizza la durabilità dei veicoli pesanti a partire dai dati disponibili sul deterioramento delle prestazioni in termini di emissioni dei veicoli Euro VI. La valutazione prende in considerazione le informazioni sulle emissioni per quanto riguarda i) i veicoli delle categorie N₂ e N₃ di massa massima fino a 16 t e i veicoli della categoria M₃ di massa massima fino a 7,5 t, e ii) i veicoli delle categorie N₃ di massa massima superiore a 16 t e della categoria M₃ di massa massima superiore a 7,5 t. Essa considera vari componenti delle emissioni di sostanze inquinanti, tra cui gli NO_x, che rappresentano il componente più determinante delle emissioni ai fini del deterioramento delle prestazioni in termini di emissioni nel corso della durata di vita. Sulla base di tali informazioni, la relazione propone un moltiplicatore di durabilità pari a 1,2, in linea con il moltiplicatore di durabilità relativo ai veicoli leggeri. Si prevede che i veicoli pesanti Euro 7 avranno prestazioni migliori rispetto ai veicoli pesanti Euro VI in termini di deterioramento, in quanto sono dotati di tecnologie più recenti.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nella fase preparatoria del presente atto, la Commissione ha svolto adeguate consultazioni con i portatori di interessi e gli Stati membri in occasione della riunione del gruppo di lavoro sui veicoli a motore tenutasi il 25 marzo 2026, durante la quale il progetto ha ottenuto un ampio sostegno. I rappresentanti degli Stati membri hanno approvato il progetto di atto durante la riunione del gruppo di esperti degli Stati membri per i veicoli a motore (MSEG-MV), tenutasi il 28 aprile 2026.

Conformemente alle norme per legiferare meglio, l'atto delegato è stato pubblicato sul portale "Di' la tua" per un periodo di quattro settimane, dal 24 febbraio 2026 al 24 marzo 2026, al fine di raccogliere osservazioni. In totale, quattro portatori di interessi hanno presentato osservazioni. La Commissione ha esaminato attentamente tutte le osservazioni ricevute e ne ha preso atto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente atto delegato è costituita dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1257.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione delle prestazioni di durabilità dei veicoli pesanti per quanto riguarda le emissioni, COM(2026) 108 final.

² Commissione europea, Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Plakolmer, B., Hausberger, S. e Weller, K., "Durability of Euro 7 heavy-duty vehicle emissions – Technical report – LOT2", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2873/7305552>.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.6.2026

che modifica il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei moltiplicatori di durabilità per i gas inquinanti emessi dai veicoli pesanti delle categorie M₃, N₂ e N₃

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/1257 prevede che i veicoli debbano rispettare i limiti di emissione ivi stabiliti non solo nel corso della durata di vita principale, ma anche nella durata di vita supplementare, che si estende del 25 % oltre la durata di vita principale del veicolo. Per tale durata di vita supplementare, nell'allegato IV, tabella 2, del regolamento (UE) 2024/1257 sono stabiliti moltiplicatori di durabilità per tenere conto del deterioramento dei sistemi di riduzione delle emissioni oltre la durata di vita principale. Al fine di garantire la chiarezza giuridica per i costruttori di veicoli prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda i veicoli pesanti delle categorie M₃, N₂ e N₃, è necessario stabilire moltiplicatori di durabilità per i gas inquinanti emessi dai veicoli pesanti delle categorie M₃, N₂ e N₃ nell'allegato IV, tabella 2, del regolamento (UE) 2024/1257.
- (2) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1257, la Commissione ha elaborato e presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui sono valutate le prestazioni di durabilità dei veicoli pesanti per quanto riguarda le emissioni².

¹ GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj>.

² Commissione europea, Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Plakolmer, B., Hausberger, S. e Weller, K., "Durability of Euro 7 heavy-duty vehicle emissions – Technical report – LOT2", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2873/7305552>.

- (3) Da tale valutazione è emerso un moltiplicatore di durabilità tipico pari a 1,2 per i motori diesel conformi alla norma sulle emissioni Euro VI, fase D ed E, per quanto riguarda i) i veicoli delle categorie N₂ e N₃ di massa massima fino a 16 t e della categoria M₃ di massa massima fino a 7,5 t, e ii) i veicoli della categoria N₃ di massa massima superiore a 16 t e della categoria M₃ di massa massima superiore a 7,5 t. Sulla base di tale valutazione tecnica e considerando che questi motori sono i motori meglio confrontabili con i motori Euro 7 da un punto di vista tecnologico, è opportuno fissare moltiplicatori di durabilità pari a 1,2 per i gas inquinanti in relazione ai veicoli pesanti Euro 7 delle categorie M₃, N₂ e N₃, allineando tali valori alle prescrizioni relative ai veicoli delle categorie M₁, N₁ e M₂.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV, tabella 2, del regolamento (UE) 2024/1257,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) 2024/1257 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9.6.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN